

REGOLAMENTO (CE) N. 567/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1996

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 398/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti nella parte rimanente del periodo in corso; che occorre

sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti e non rilasciare i titoli per le domande pendenti, per taluni di questi prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 è sospeso per il periodo dal 1° al 3 aprile 1996.

2. È dato seguito alle domande di titolo pendenti con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 1° aprile 1996 eccetto i codici NC 0406 90 23, 0406 90 61, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87 e 0406 90 88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1996, pag. 26.